Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì 14 luglio 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 giugno 1959, n. 464.

Approvazione dell'atto 3 aprile 1958, n. 383 di repertorio, recante permuta della quota disponibile di spettanza dello Stato sulla eredità della signora Rosa Fici, vedova del principe Diego Aragona Pignatelli Cortes, con la quota indivisa spettante alla signora Anna Maria Aragona Pignatelli Cortes sul complesso immobiliare costituente la villa sita in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 200 ed alla via Santa Maria in Portico n. 1-M.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutorio il contratto 3 aprile 1958, n. 383 di repertorio, stipulato in forma pubblica amministrativa presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio - mediante il quale la signora Anna Maria Aragona Pignatelli Cortes cede e trasferisce in proprietà allo Stato la quota indivisa di sua spettanza sul complesso immobiliare costituente la villa sita in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 200 ed alla via Santa Maria in Portico n. 1-*M* con annesso parco e dipendenze, e lo Stato cede, a titolo di permuta, la quota disponibile di sua spettanza sulla eredità della signora Rosa Fici, vedova del signor Diego Aragona Pignatelli Cortes, con contestuale rinunzia a far valere qualsiasi pretesa su eventuali maggiorazioni della quota stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI

Visto *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 30 giugno 1959, n. 465.

Vendita a trattativa privata al comune di Pagani dello immobile demaniale denominato ex ospedale militare baraccato sito in quella località.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore del comune di Pagani, dell'immobile sito in quella località, appartenente al patrimonio dello Stato, denominato ex ospedale militare baraccato, per il prezzo di lire 50.000.000 pagabile in dieci rate annuali con gli interessi legali a scalare.

Il Ministro per le finanze provvederà alla approvazione del relativo atto con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI

Visto *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 30 giugno 1959, n. 466.

Permuta di area demaniale sita in Padova con terreni di proprietà dell'Ospedale civile di quella città.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la cessione a favore dell'Ospedale civile di Padova dell'area di pertinenza del patrimonio dello Stato, sita in detta Città, dell'estensione di circa metri quadrati 4763, in permuta alla pari di altro suolo sito nello stesso capoluogo esteso circa metri quadrati 13.109.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione dell'atto di permuta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI

Visto: *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 30 giugno 1959, n. 467.

Vendita a trattativa privata al comune di Domodossola dell'immobile patrimoniale sito in piazza Chiossi di detta città, già adibito a carceri mandamentali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata, al comune di Domodossola, per il prezzo di lire 17.000.000, l'immobile patrimoniale, già adibito a locali carceri mandamentali, sito in piazza Chiossi di detta città.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto di vendita.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI

Visto: *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 giugno 1959, n. 468.

Vendita a trattativa privata dell'area cortilizia dell'immobile patrimoniale «ex Bettoni» di Brescia, in favore di quel Comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata, per il prezzo di lire 51.100.000, al comune di Brescia, dell'area cortilizia del palazzo patrimoniale denominato « ex Bettoni » sito in quella città.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto di vendita.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI

Visto: *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1959

Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli in Verona, per il triennio 1° luglio 1959-30 giugno 1962.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, col quale è stato riconosciuto l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli in Verona, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 26 luglio 1956, riguardante la nomina del Collegio dei revisori dei conti per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1956 30 giugno 1959;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 13 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli in Verona, è composto, per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1959-30 giugno 1962, dei seguenti membri:

Santorelli dott. prof. Pietro, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Panella dott. Francesco, in rappresentanza della prefettura di Verona;

Pujatti dott. Antonio, in rappresentanza del comune di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1959

Il Ministro: COLOMBO

(4029)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1959.

Data di inizio delle sottoscrizioni ai Buoni del Tesoro Poliennali 5 % a premi con scadenza 1° ottobre 1966.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, riguardante l'emissione di Buoni del Tesoro Poliennali 5% a premi con scadenza 1° ottobre 1966;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1959, recante norme per l'emissione di detti Buoni del Tesoro Poliennali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 4 luglio 1959;

Decreta:

Articolo unico.

Le sottoscrizioni ai Buoni del Tesoro Poliennali 5% a premi con scadenza 1° ottobre 1966, di cui al decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, avranno inizio il 15 luglio 1959.

Con successivo decreto sarà determinata la data di chiusura delle sottoscrizioni medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 luglio 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1959
Registro n. 20, foglio n. 70. — FLAMMIA

(4154)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Badolato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n 14 Interno, foglio n. 239, il comune di Badolato (Catanzaro), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 7 243 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4066)

Autorizzazione al comune di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n 14 Interno, foglio n. 245, il comune di Barberino Val d'Elsa (Firenze), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 5 265 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4067)

Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n 221, il comune di Castel di Casio (Bologna), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 757 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4072)

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n 222, il comune di Castelpoto (Benevento), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 750 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4073)

Autorizzazione al comune di Colfelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n 14 Interno, foglio n 225, il comune di Colfelice (Frosinone), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.175 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4075)

Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n 14 Interno, foglio n 246, il comune di Corinaldo (Ancona), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 000 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4076)

Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 10 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n 14 Interno, foglio n. 220, il comune di Fontanelice (Bologna), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 000 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4079)

Autorizzazione al comune di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 14 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n 14 Interno, foglio n. 224, il comune di Giuliano di Roma (Frosinone), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 530 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4080)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n 260, il comune di Montaione (Firenze), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 820 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4081)

Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n 14 Interno, foglio n. 236, il comune di Benestare (Reggio Calabria), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 5 850 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(4068)

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 234, il comune di Bovalino (Reggio Calabria), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.900 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4069)

Autorizzazione al comune di Canale Monterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 261, il comune di Canale Monterano (Roma), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 200 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4070)

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 219, il comune di Casarano (Lecce), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4071)

Autorizzazione al comune di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n 14 Interno, foglio n. 230, il comune di Cesa (Caserta), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 800 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(4074)

Autorizzazione al comune di Corna Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n 14 Interno, foglio n 244, il comune di Corna Imagna (Bergamo), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 880 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4077)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 14 aprile 1959, numero 3201, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 257, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nuoro di un mutuo di L. 47 000 000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958

(4083)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 263, il comune di Dolo (Venezia), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16 500 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(4078)

Autorizzazione al comune di Montegridolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 255, il comune di Montegridolfo (Forlì), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 850.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(4082)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sette marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 407-MI, della cessata ditta Negri Renato, già esercente in Milano, via Mauin n. 13, la quale ha dichiarato, con regolare atto di notorietà, lo smarrimento dell'ottavo marchio fornitole a suo tempo

(3960)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si comunica che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Tavagnasco (Torino), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Ivrea, mediante il circuito distinto con il n. 4958.

(3957)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

Corso dei cambi del 13 luglio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,58	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can	648,75	647,25	646,85	647 —	647,50	646,85	647,125	647 —	646,84	646,80
Fr. Sv.	143,98	143,98	143,99	143,985	143,90	144 —	143,985	143,98	144 —	143,97
Kr. D.	90,17	90,12	90,14	90,12	90,20	90,13	90,12	90,14	90,13	90,12
Kr N.	87,22	87,20	87,21	87,19	87,20	87,20	87,185	87,20	87,20	87,20
Kr Sv.	119,95	119,94	119,95	119,94	119,95	119,94	119,93	119,95	119,94	119,94
Fol	164,55	164,57	164,55	164,57	164,50	164,56	164,56	164,55	164,56	164,56
Fr. B.	12,43	12,44	12,4355	12,43	12,425	12,43	12,4305	12,43	12,43	12,43
Fr Fr.	126,40	126,43	126,45	126,47	126,25	126,44	126,47	126,40	126,43	126,44
l st.	1745,10	1744,90	1744,75	1744,60	1744,25	1744,85	1744,60	1745 —	1744,82	1744,70
Dm occ.	148,42	148,45	148,45	148,4475	148,43	148,44	148,425	148,45	148,44	148,43
Scell Austr.	24,03	24,032	20,03	24,03875	24 —	24,04	24,0375	24,03	24,04	24,03

Media dei titoli del 13 luglio 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,275
Id. 3,50 % 1902	70,35
Id. 5 % 1935	100,875
Redimibile 3,50 % 1934	90,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,675
Id. 5 % 1936	99,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	647,062
1 Franco svizzero	143,986
1 Corona danese	90,12
1 Corona norvegese	87,187
1 Corona svedese	119,935
1 Fiorino olandese	164,565
1 Franco belga	12,431
100 Franchi francesi	126,472
1 Lira sterlina	1744,60
1 Marco germanico	148,436
1 Scellino austriaco	24,038

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n 52

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta 35 — Data: 25 ottobre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Ganzerla Rino o Gino fu Giacinto — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro quinquennali 5 % - 1950 — Capitale L. 3500

Numero ordinale portato dalla ricevuta 408 — Data: 8 agosto 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione. Pascucci Altavilla — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 4 % - 1942, al portatore 4 — Capitale L 13 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 138 — Data: 14 giugno 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del tesoro di Messina — Intestazione. Guttarolo Teodoro fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico buoni del Tesoro novennali 5 % - 1965, al portatore 3 — Capitale L 220 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 758 — Data 15 gennaio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Galletti Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 10 — Capitale L. 15 000

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911 n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 giugno 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(3829)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esami a volontario nella carriera per l'Oriente indetti con decreto Ministeriale 30 gennaio 1958.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n 1341,

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 250 del 16 ottobre 1958, con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi per esami a volontario nella carriera per l'Oriente ad un posto per la lingua urdu, a tre posti per la lingua hindi e ad un posto per la lingua indonesiana;

Riconosciuta l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso,

Decreta:

Art 1

Il termine fissato nel decreto Ministeriale 30 gennaio 1958 per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esami a volontario nella carriera per l'Oriente (un posto per la lingua urdu, tre posti per la lingua hindi ed un posto per la lingua indonesiana) è riaperto per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 2

Restano salvi i diritti di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi suddetti entro il termine originariamente fissato nel bando

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1959

Il Ministro PELLA

Registrato alla Corte dei conti addì 26 *maggio* 1959
Registro n 124 *Esteri, foglio n.* 108. — CIRILLO

(4024)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso la casa di reclusione di Saluzzo

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n 497,

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948,

Vista la tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso la casa di reclusione di Saluzzo, con la retribuzione iniziale di L. 399.600 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino ne termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza,

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

7) la iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso,

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (tassa bollo L 200)

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art 3

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte

d'appello di Torino, ai sensi dell'art 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita,

b) certificato di cittadinanza italiana,

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di abilitazione all'esercizio della professione,

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi

I documenti indicati alle lettere b), c), d), e) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1959

Il Ministro. GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1959
Registro n 32 *Grazia e giustizia, foglio n.* 227. — BOVIO

(4054)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a venti posti di tirocinante nella Scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » di Roma, per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi e alla concessione di dodici borse di studio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art 179 del testo unico sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n 577 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 469, 470, 471, 472 e 473 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 e successive modificazioni,

Vista la proposta della direttrice della Scuola statale di metodo « A Romagnoli » per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a venti posti di tirocinante nella Scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » di Roma, per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi, per l'anno scolastico 1959-60.

Art 2.

Al predetto concorso possono partecipare coloro che posseggono il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, o altro titolo di studio non inferiore a quello di ammissione ad un istituto di istruzione media di 2° grado

Coloro che presentino titoli di studio superiori a quello di scuola media di 2° grado dovranno comunque produrre, ai fini dell'ammissione al concorso, il diploma di licenza di scuola media di 2° grado.

Art 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L 200, firmate dagli interessati e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare Divisione III) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine di scadenza indicato nel comma precedente o non sia corredata dei documenti di cui al seguente articolo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

I concorrenti hanno l'obbligo di indicare in calce alla domanda il loro indirizzo e di comunicare al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione III) qualunque cambiamento del loro recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che possano comunque interessare il concorrente

Art 4

A corredo della domanda, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto o certificato di nascita;

b) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti civili e politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso,

c) certificato di sana costituzione fisica dal quale dovrà risultare chiaramente se il candidato sia o no affetto da cecità.

Dal certificato stesso dovrà inoltre risultare che il candidato, anche se affetto da cecità, non ha altra minorazione fisica ed e esente da difetti fisici tali da diminuirne il prestigio come insegnante

Dal certificato, inoltre, dovrà risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione del risultato degli accertamenti diagnostici speciali (schermografia e radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'Ufficio sanitario del Consorzio provinciale antitubercolare; nel certificato dovrà, infine, essere precisato che, nei confronti dell'interessato, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue

Tale documento dovrà essere rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato,

d) diploma originale o sua copia notarile autentica del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente bando.

I candidati i quali abbiano conseguito il titolo di studio negli anni scolastici compresi tra il 1943-44 e il 1952-53, potranno presentare, in luogo del diploma originale, il certificato rilasciato in unico esemplare dal presidente della Commissione di abilitazione magistrale o dal preside dell'Istituto magistrale, regolarmente vidimato dal Provveditore agli studi.

Detto certificato dovrà contenere l'annotazione che esso perderà il valore sostitutivo del diploma quando potrà aver luogo da parte delle autorità scolastiche, il rilascio dei diplomi

Nel caso che il diploma sia stato conseguito in un istituto magistrale parificato o legalmente riconosciuto, di provincia diversa da quella di Roma, la firma in esso apposta dal capo dell'istituto dovrà essere legalizzata dal Provveditore agli studi competente

Qualora dai titoli di studio di cui ai precedenti commi non risulti la votazione riportata nei relativi esami, i titoli dovranno essere integrati da apposito certificato comprovante le votazioni stesse.

La stessa norma vale per tutti quegli altri titoli di studio che l'interessato produca ai fini della valutazione;

e) certificato di residenza

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati e potranno aggiungere altresì tutti gli altri titoli o documenti che riterranno produrre nel loro interesse

Sarà attribuito particolare valore al servizio prestato presso istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi, ai sensi dell'art. 446 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 5.

Tutti i documenti e titoli dovranno essere prodotti in carta legale.

Salvo quanto previsto nei commi dieci e dodici del precedente art 4, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti rilasciati dai medesimi

La firma del pubblico ufficiale o funzionario deve essere apposta per esteso, con l'indicazione della qualifica, e con il timbro dell'ufficio

Documenti e titoli possono essere prodotti in originale o in copia notarile autentica.

Art. 6

I requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali, saranno accertati dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente articolo 4, coloro che sono già impiegati di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio, alla data del presente bando di concorso, con apposito certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Coloro i quali abbiano prodotto al Ministero della pubblica istruzione certificati comprovanti titoli valutabili, per lo stesso concorso, espletato in uno dei decorsi anni scolastici, e che non li abbiano successivamente ritirati, potranno, nel testo della domanda di ammissione al concorso, far preciso riferimento ai predetti certificati, specificandoli singolarmente e indicando l'anno nel quale furono presentati.

Lo stesso riferimento potrà essere fatto per quanto riguarda l'atto di nascita, eventualmente prodotto negli anni decorsi e non ritirato; resta invece l'obbligo di produrre, a corredo della domanda, il certificato di godimento dei diritti civili e politici, il certificato medico e il certificato di residenza.

I tre predetti certificati dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Art. 7

Per l'espletamento del concorso saranno compilate due distinte graduatorie generali di merito, una per i candidati ciechi ed una per i candidati vedenti.

In ciascuna delle due suddette graduatorie risulteranno vincitori del concorso i primi dieci concorrenti.

Ai primi sei di ciascuna graduatoria verranno conferite, in ordine di merito, altrettante borse di studio, semprechè ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda; nel caso che tra i primi sei, uno o più concorrenti abbiano omesso la richiesta, sarà disposto il conferimento della borsa di studio al vincitore che immediatamente segue nell'ordine della graduatoria.

Analogamente si procederà, qualora, dopo l'approvazione delle graduatorie, uno o più concorrenti, compresi tra i primi sei delle graduatorie medesime, rinuncino alla frequenza del corso.

Le borse di studio non potranno, comunque, essere conferite a coloro che, per i loro titoli, potrebbero aspirare soltanto al conseguimento del certificato di assistente, a norma del terzo comma dell'art 470 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è fissato in L. 35 000 (trentacinquemila) mensili lorde, per tutta la durata del corso, per i vincitori non residenti a Roma, in L. 25 000 (venticinquemila) mensili lorde per coloro che risiedono a Roma.

Art. 8

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministero della pubblica istruzione, con apposito decreto.

Essa sarà composta di sette membri, tra i quali il direttore generale per l'istruzione elementare, in qualità di presidente, il direttore della competente Divisione amministrativa e il direttore della Scuola statale di metodo « A Romagnoli » per educatori dei ciechi.

Il componente meno elevato in grado disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Le graduatorie dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero (parte 2ª) saranno formate in base ai punti riportati nella votazione. Ai vincitori saranno comunicati il giorno e l'ora dell'inizio del corso presso la Scuola « A Romagnoli » e le modalità della loro presentazione.

Art 10

Non è ammessa l'apposizione di condizioni di sorta nella lettera di accettazione. Una eventuale accettazione condizionata sarà considerata come rinuncia.

La restituzione dei documenti ai concorrenti che non siano riusciti vincitori e che quindi non avranno frequentato il corso potrà aver luogo dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti, o farli ritirare, anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino di non aver nulla da eccepire nei riguardi del concorso e di rinunciare a qualsiasi conseguenziale diritto.

Il presente decreto sarà inviato alla *Corte dei conti* per la registrazione

Roma, addì 3 giugno 1959

p *Il Ministro* [illegible]

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1959
Registro n 96 *Pubblica istruzione, foglio n* 346

(3969)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.